

Proc. n. 2319/2020 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 2319/2020 V.G., proposto da [REDACTED] ([REDACTED]) e [REDACTED]

Letto il piano del consumatore proposto il 27/10/2020 dai ricorrenti indicati;

Letta la relazione dell'OCC dott.ssa Daniela Scarpiello, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione del proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

Osserva

In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012

Considerato che i ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale;

Considerato, anche in base a quanto accertato dall'OCC:

- che i ricorrenti [REDACTED] risultano debitori dei seguenti importi:



Denominazione Istituto	Debito residuo	Debito residuo a seguito di precisazione	Tipologia
IFIS NPL s.p.a. (cessionaria di Santander Consumer Bank s.p.a.)	6.359,50	6.359,50	Contratto di finanziamento n. 13928248 - coobbligato sigra. [REDACTED]
Santander Consumer Bank s.p.a.	20.996,00	20.996,00	Cessione del quinto
Axactor Capital Italy s.r.l. (cessionaria di Compass Banca s.p.a.)	8.636,74	7.732,51	Contratto di prestito personale n. [REDACTED]
MB Credit Solutions spa (cessionaria Unicredit s.p.a.)	22.910,00	22.910,00	Contratto di prestito personale n. [REDACTED]
MB Credit Solutions spa (cessionaria Unicredit s.p.a.)	2.400,00	2.400,00	Fido di conto
Findomestic	3.874,93	3.874,93	
Totale	65.177,17	64.272,94	

- che i ricorrenti [REDACTED] sono titolari dei seguenti redditi: [REDACTED] è titolare di una pensione italiana di € 980,00, e di una pensione estera di € 100,93, per un totale netto mensile di € 1080,93 circa; [REDACTED] casalinga, non è titolare di redditi da lavoro/attenzione, ma di una pensione di invalidità di 279,47 circa mensili cui si è aggiunta, a decorrere dall'anno 2019, l'indennità di accompagnamento per la somma mensile di € 525,00. L'indennità di accompagnamento percepita dalla [REDACTED] non può essere tenuta in considerazione quale reddito della ricorrente, attesa la natura dell'emolumento destinato a fornire un sostegno economico al soggetto non è in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e che è costretto ad avvalersi del supporto ed aiuto di terzi per il loro compimento. Parimenti la pensione di invalidità, trattandosi di emolumento necessario alle esigenze curative ed assistenziali della ricorrente;

- che sussiste, alla luce di tali dati, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio dei ricorrenti prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, essendo l'entità della pensione della quale è titolare il [REDACTED] del tutto insufficiente alla estinzione, anche mediante pagamento rateale, delle obbligazioni contratte, comprensive delle morosità accumulate (morosità accumulate in virtù della situazione di sovraindebitamento persistente in capo ai ricorrenti già da alcuni anni).

In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che i ricorrenti [REDACTED]

a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non sono soggetti alle procedure



concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;

b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

c) non hanno subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

Il Piano

Il piano prevede:

- il pagamento dei creditori chirografari con le modalità indicate nel prospetto che segue:

Denominazione istituto	Debito residuo	Tipologia	Falcidia	Somma da pagare	Rata	Durata pagamento
IFIS NPL s.p.a. (cessionaria di Santander Consumer Bank s.p.a.)	6.359,50	Contratto di finanziamento n. [REDACTED] coobligato sigra [REDACTED]	3.815,70	2.543,80	70,66	36 mesi
Santander Consumer Bank s.p.a.	20.996,00	Cessione del quinto	12.597,60	8.398,40	116,64	72 mesi
Axactor Capital Italy s.r.l. (cessionaria di Compass Banca s.p.a.)	7.732,51	Contratto di prestito personale n. [REDACTED]	4.639,51	3.093,00	42,96	72 mesi
MB Credit Solutions spa (cessionaria Unicredit s.p.a.)	22.910,00	Contratto di prestito personale n. [REDACTED]	13.746,00	9.164,00	127,28	72 mesi
MB Credit Solutions spa (cessionaria Unicredit s.p.a.)	2.400,00	Fido di conto	1.440,00	960,00	80,00	12 mesi
Findomestic	3.874,93		2.324,96	1.549,97	21,53	72 mesi
Totale	64.272,94		38.563,76	25.709,18	459,07	

- il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (euro 2.400,00 all'OCC dott.ssa D.Scarpiello, ed euro 1.200,00 al difensore avv. S. Civitavecchia) con rata mensile di complessivi € 450,00 per i primi 8 mesi dall'omologazione (€ 300,00 in favore dell'OCC, € 150,00 in favore della legale);

Il piano si fonda sul reddito netto mensile da pensione del [REDACTED], di € 1.134,91 circa medio mensili (v. dichiarazioni dei redditi ed accertamento dell'OCC), accantonando per le esigenze di mantenimento/sostentamento della famiglia la somma di € 740,00.

In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;



La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso e documentato agli atti, nonché dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare alle crescenti spese che gli stessi hanno dovuto sostenere per la cura delle malattie insorte in capo in primo luogo alla Costa, e poi anche in capo al figlio dei ricorrenti (con gli stessi ancora convivente), ed infine anche in capo al [REDACTED]. Patologie che hanno comportato la necessità di numerose e lunghe cure (anche fuori sede), e che hanno comunque compromesso, nonostante le cure, la salute dei ricorrenti e del figlio con essi convivente in modo grave.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Né in relazione ai soggetti ed alle loro conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle finanziarie che hanno rilasciato i prestiti.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 Comma 1-bis L. n. 3/2012

La creditrice Santander Consumer Bank s.p.a., che ha concesso un prestito assistito dalla cessione del quinto della pensione, non ha presentato osservazioni e/o contestazioni al piano del consumatore proposto dai ricorrenti, che prevede una falcidia del suo credito del 30% circa.

In ordine alle opposizioni e contestazioni ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Nessun creditore ha proposto contestazioni di sorta. Né avverso il piano proposto sono state proposte opposizioni, sicché non occorre procedere alla verifica dell'ammissibilità delle opposizioni ed alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento prevista nel piano rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale.



Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto [redacted] e [redacted],
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti, **previo ricalcolo da parte dell'OCC solo l'importo dovuto alla Santander Consumer Bank s.p.a., per il finanziamento con cessione del quinto, alla luce dei pagamenti eventualmente intervenuti nell'arco di tempo tra l'accertamento del debito residuo operato dall'OCC e la data del presente provvedimento;**
- 3) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC dott.ssa Daniela Scarpiello.

Foggia, 29/03/2022.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

